

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA.**

### **ARTICOLO 1: NORMA GENERALE**

Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura ed i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica di cui agli artt. 9, 10 ed 11 della L.R. 70/96 sono oggetto di gestione da parte della Provincia ai fini dell'attuazione del Piano Faunistico Provinciale mediante:

- la tutela ed il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- il risarcimento degli eventuali danni alle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

La Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e volontario nonché il controllo veterinario sugli animali catturati o da reintrodurre.

### **ARTICOLO 2: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Oggetto del presente Regolamento è la facoltà dell'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 04/09/1996, n. 70 delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dei Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli artt. 9 - 10 - 11 della stessa Legge, ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini ovvero, anche in forma associata tra loro, alla Associazioni, Organizzazioni o Enti operanti nel settore.

### **ARTICOLO 3: FINALITA'**

L'affidamento in gestione delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dei Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica è finalizzato al raggiungimento dei seguenti scopi:

- la promozione di un coinvolgimento di comunità locali, di associazioni di categoria e altri organi deputati alla gestione territoriale nella tutela e nel recupero di habitat ai fini di un incremento delle specie di fauna selvatica di rilevante interesse anche naturalistico
- il proseguimento del decentramento gestionale di importanti aree di tutela per la produzione di fauna selvatica anche a scopo di ripopolamento così da avvalersi di soggetti propriamente autoctoni e nel contempo di ridurre le necessità di approvvigionamenti esterni.
- la conseguente riduzione degli impegni finanziari pubblici in una materia, quale quella disciplinata dalla L. 157/92 e dalla L.R. 70/96, incentrata su chiare linee di autonomia finanziaria associativa e locale
- il recupero di aree faunisticamente degradate a causa della presenza di agrosistemi specializzati
- la realizzazione di interventi tecnico faunistico territoriali di cui agli artt. 9, 10, 11 L.R. 70/96;

### **ARTICOLO 4: DEFINIZIONE DEGLI ISTITUTI E SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA GESTIONE**

Le finalità degli Istituti faunistici sono:

- **OASI DI PROTEZIONE:** sono aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole.
- **ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA:** sono aree idonee allo sviluppo naturale ed alla sosta della fauna selvatica dove sia favorita la riproduzione sia essa stanziale che migratoria e l'irradiazione della stessa nei territori circostanti. Devono inoltre fornire fauna selvatica che, attraverso le catture, dovrà essere rilasciata per il ripopolamento di altre aree.

- **CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE:** sono aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per il ripopolamento di aree deficitarie. Si possono prevedere interventi quali la messa in opera di gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici, mangiatoie, solo per il periodo di ambientamento.

Possono accedere alla gestione di queste zone, singolarmente o in forma associata tra loro, i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., parimenti in forma singola o associata le Associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale, purchè presenti in forma organizzata sul territorio provinciale e gli Enti operanti nel Settore.

#### ARTICOLO 5: MODALITA' PER L'ACCESSO IN GESTIONE

L'accesso alla gestione degli Istituti di cui all'art. 1 è soggetta alla stipula di apposita convenzione con la Provincia sulla base dei sottoriportati indirizzi.

I soggetti che intendessero accedere a tale gestione saranno tenuti a presentare alla Provincia istanza in bollo a ciò intesa allegando una relazione tecnica contenente le linee programmatiche di gestione riferite specificatamente:

- alle azioni volte alla tutela ed al recupero dell'habitat e delle specie di rilevante interesse naturalistico e/o venatorio;
- all'attività di vigilanza che si intende svolgere;
- alle azioni di prevenzione, anche con materiale fornito gratuitamente dalla Provincia, dei danni causati dalla fauna selvatica e dalle attività di gestione alle produzioni agricole;
- agli interventi che si intendono effettuare in funzione della protezione e dell'incremento numerico delle specie faunistiche;
- alle modalità di effettuazione delle catture di fauna selvatica e delle specie che con esse si intendono prelevare, che andranno eseguite, ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 70/96, secondo quanto predisposto in merito dalla Provincia, e con il coordinamento delle guardie della Provincia. Le catture potranno essere effettuate anche in collaborazione con le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori e agricoltori.
- alle azioni di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture zonali.

La durata di ogni singola convenzione è fissata in anni cinque, rinnovabili alla scadenza per eguale periodo con le medesime procedure previste per la richiesta d'iniziale concessione, salvo diversa durata di validità dell'istituto concesso in gestione.

#### ARTICOLO 6: OBBLIGHI DI GESTIONE

E' fatto obbligo al titolare della gestione:

- il corretto mantenimento della tabellatura perimetrale con pali e tabelle all'uopo messi a disposizione dalla Provincia;
- le eventuali azioni di ripopolamento faunistico, comunque con soggetti appartenenti a specie autoctone del territorio piemontese, previa approvazione formale (ex art. 10 L. 157/92) dei piani d'immissione da parte della Giunta Provinciale;
- l'accertamento e la rifusione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività gestionale alle produzioni agricole. L'accertamento e la rifusione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività gestionale alle produzioni agricole restano a carico della Provincia nel caso in cui il soggetto gestore non effettui catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento venatorio oppure le effettui destinando la totalità degli animali catturati al ripopolamento di altre oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura
- la predisposizione e la comunicazione alla Provincia per la relativa approvazione dei programmi annuali di cattura ai fini della loro approvazione;
- le modalità di effettuazione delle catture di fauna selvatica e delle specie che con esse si intendono prelevare, che andranno eseguite, ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 70/96, secondo quanto predisposto in merito dalla Provincia, e con il coordinamento delle guardie della

Provincia. Le catture potranno essere effettuate anche in collaborazione con le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori e agricoltori.

#### ARTICOLO 7: CONTRIBUTI E COMPARTICIPAZIONI FINANZIARIE DELLA PROVINCIA

La Provincia potrà concorrere alla gestione delle zone, secondo le proprie disponibilità di bilancio, attraverso appositi contributi nel caso in cui all'interno delle zone stesse vengano attuati significativi interventi della durata non inferiore ad anni tre, tra quelli elencati al terzo comma dell'art. 10 e al quarto comma dell'art. 11 della L.R. 70/96 e tra quelli proposti dal piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92.

La Provincia potrà, secondo le proprie disponibilità di bilancio, destinare altre risorse finanziarie per il perseguimento degli scopi o per programmi e progetti di sviluppo.

#### ARTICOLO 8: VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. 70/96 la vigilanza nelle zone la cui attività è disciplinata dal presente Regolamento è affidata prioritariamente ai Vigili Provinciali e alle Guardie Venatorie Volontarie delle Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U. delle leggi di P.S.

E' altresì affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della Legge 157/92 e dall'art. 51 della L.R. 70/96.

#### ARTICOLO 9: DIVIETI

Nelle zone disciplinate dal presente Regolamento è sempre vietato:

- immettere fauna selvatica di specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- immettere fauna selvatica, sprovvista di titolo di legittima provenienza, non accompagnata dal certificato sanitario rilasciato dalla competente Autorità veterinaria e non contrassegnata ai sensi del comma 7 art. 30 della L.R. 70/96;
- effettuare e/o autorizzare l'allenamento, l'addestramento, le prove e le gare dei cani da caccia.

Limitatamente alle zone di ripopolamento e cattura, è fatta eccezione per le gare dei cani da caccia a carattere regionale nazionale ed internazionale autorizzate dalla Giunta Provinciale, regolarmente approvate dall'E.N.C.I. ed inserite nei suoi calendari ufficiali e comunque nei modi e nei tempi stabiliti dalla Provincia con l'apposito regolamento che disciplina l'attività e le manifestazioni cinofile.

#### ARTICOLO 10: CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Le azioni di controllo della fauna selvatica all'interno delle zone disciplinate dal presente Regolamento sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge 157/92 e dall'art. 29 della L.R. 70/96 e sono pertanto sottoposte ad autorizzazione scritta dei competenti organi della Provincia.

#### ARTICOLO 11: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La fauna selvatica oggetto di caccia catturata nelle zone disciplinate deve essere destinata ad azioni di ripopolamento di altre zone di divieto nonchè dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino ricompresi nel comprensorio omogeneo in cui si colloca la zona la zona di cattura.

Può essere altresì destinata alla reintegrazione faunistica del territorio di altri A.T.C. o C.A. provinciali e/o regionali a condizioni di reciprocità, previa formale approvazione da parte delle Province territorialmente competenti.

Di tutte le operazioni di immissione faunistiche dovrà essere redatto relativo verbale indicante data ed ora, località e comune, specie e numero dei soggetti e le persone presenti al rilascio.

Al fine di assicurare adeguati mezzi finanziari volti all'espletamento dell'attività gestionale delle zone disciplinate dal presente regolamento la Provincia può intervenire con le seguenti modalità:

- nel caso in cui la fauna selvatica oggetto di caccia catturata nella zona venga destinata ad un A.T.C. O C.A. ricadenti nel territorio provinciale, la Provincia si impegna a corrispondere al soggetto gestore un contributo per singolo animale catturato. Tale contributo viene fissato dalla Provincia annualmente, per ciascuna specie oggetto di cattura, nella deliberazione di approvazione del piano di cattura di cui al precedente art. 6, su parere del Comitato Consultivo Provinciale di cui all'art. 25 della L.R. 70/96. A corredo di tale piano di cattura il Soggetto Gestore deve produrre idonea documentazione attestante il rimborso delle spese che l'ATC e/o il CA interessato/i deve assicurare alla Provincia per la fauna selvatica catturata ed ad esso destinata a scopo di ripopolamento venatorio.
- Nel caso in cui il soggetto gestore non effettui catture di fauna selvatica a scopo di ripopolamento venatorio oppure le effettui destinando la totalità degli animali catturati al ripopolamento di altre oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura presenti sul territorio provinciale, la Provincia corrisponderà al soggetto gestore un contributo per singolo animale catturato. Tale contributo viene stabilito annualmente nella deliberazione richiamata al capo precedente.

Gli introiti finanziari derivanti dalla gestione (cessione della fauna selvatica oggetto di caccia catturata, quote d'iscrizione a gare cinofile, eventuali contributi, liberalità ecc..) sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione quali elencati nei precedenti artt. 3,5 e 6 del presente regolamento

A tal fine il soggetto gestore deve essere intestatario di proprio codice fiscale, di un proprio deposito bancario o postale ed avere un proprio bilancio ed una propria contabilità.

Il gestore deve redigere un conto consuntivo che, allegato ad una relazione dell'attività svolta, deve essere inoltrato alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno e costituirà condizione necessaria per l'ottenimento di contributi finanziari, di cui al precedente art. 7.

#### ARTICOLO 12: FACOLTA' DI REVOCA

La Provincia in caso di grave inadempienza e/o inosservanza delle norme contenute nelle singole convezioni per la gestione delle zone, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere alla sospensione e/o alla revoca definitiva della concessione.

#### ARTICOLO 13: DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

Gli interventi gestionali da programmare nelle zone protette in interventi ordinari e interventi straordinari. Tra i primi si possono enumerare i conteggi della selvaggina (censimenti) , i foraggiamenti, i miglioramenti ambientali a perdere, le catture e la vigilanza.

Tra gli interventi straordinari possiamo invece individuare il controllo numerico delle specie dannose alle attività antropiche, le immissioni, la costruzione di strutture di ambientamento e la ricerca scientifica sulle specie oggetto di prelievo e non.

## **2.1) Interventi ordinari**

### **2.1.1) Censimenti**

Da esperienze precedentemente fatte sulle zone protette in diverse province italiane risulta di grande importanza monitorare costantemente l'evoluzione e lo sviluppo numerico delle popolazioni di selvaggina. Soprattutto nel caso di ambiti protetti di nuova istituzione, i conteggi permettono di stabilire se le popolazioni si accrescono con la velocità attesa, se si mantengono stabili oppure se arrivano ad una fase di declino e, conseguentemente, permettono verifiche sull'idoneità del territorio ad ospitare popolazioni autosufficienti ed in buona salute delle specie per cui la protezione è stata istituita.

Nel caso, poi, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, i censimenti permettono di valutare la possibilità di prelievo e di trasferimento degli animali in relazione alla dimensione delle popolazioni ed ai loro tassi di incremento e mortalità.

In ogni zona protetta devono essere effettuati due censimenti all'anno: uno prima della stagione riproduttiva e uno al termine di questa in autunno. Dai valori di densità e consistenza primaverile e autunnale ottenuti è possibile calcolare l'incremento annuo delle popolazioni e la mortalità invernale e, quindi, stabilire l'entità del prelievo sostenibile dalle popolazioni.

I censimenti permettono, inoltre, di valutare l'effetto di eventi negativi ed accidentali sulle popolazioni e di programmare di conseguenza il ripristino delle consistenze originarie con immissioni.

Tenendo sotto controllo l'andamento delle popolazioni è anche possibile valutare con precisione l'effetto , positivo o negativo, di altri interventi gestionali e quindi, determinarne l'efficacia in relazione ai costi.

I censimenti possono essere effettuati secondo diversi metodi che devono essere di volta in volta scelti in relazione alla specie da censire, alle caratteristiche ambientali delle zone protette e al periodo dell'anno.

I conteggi devono essere programmati e condotti da esperti del settore, coadiuvati dalle guardie provinciali e con la partecipazione dei cacciatori e di quanti teoricamente ed in pratica sono interessati alla fauna selvatica.

### **2.1.2) Foraggiamenti**

Per alcune specie e in particolari condizioni ambientali può essere opportuno procedere alla somministrazione periodica di alimenti aggiuntivi. Lo scopo di questo tipo di intervento è quello di ridurre la mortalità causata dalla deficienza di una adeguata disponibilità alimentare e, perciò, è un intervento da effettuarsi soprattutto nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, per aumentare le possibilità di prelievo sulle popolazioni ed, eventualmente, anche in Oasi di Protezione su popolazioni seriamente minacciate. Il periodo in cui effettuare i foraggiamenti è naturalmente il periodo limitante in quanto ad offerta alimentare, cioè l'inverno, e il foraggiamento dovrà essere tanto più prolungato tanto più permanenti sono le condizioni climatiche negative (innevamento e gelo).

Il foraggiamento invernale è risultato molto efficace su specie quali la Starna e il Fagiano in pianura e la Coturnice in montagna, che sono sensibili alle carenze alimentari invernali. Le modalità di

somministrazione di cibo supplementare dovranno essere valutate e decise caso per caso, avendo cura, comunque, di non provocare eccessive concentrazioni di animali che potrebbero causare una più intensa attività predatoria.

### **2.1.3) Miglioramenti ambientali**

Nella fascia di pianura di prioritaria importanza, soprattutto all'interno di zone protette, sono gli interventi tesi a diversificare l'ambiente e a fornire possibilità di rifugio e alimentazione alle specie di piccola selvaggina. Allora, per rompere i blocchi di monoculture, è importante ricostituire piccole zone a vegetazione naturale o filari e siepi stratificate a divisione degli appezzamenti. Altro intervento importante per favorire le popolazioni di fauna stanziale è quello della predisposizione, all'interno dei campi, di strisce in cui non venga effettuato il raccolto, garantendo anche in questo modo rifugio e alimentazione.

Per la porzione collinare della provincia il problema si presenta in modo esattamente opposto. Infatti le zone ancora coltivate sono in queste fascia altimetrica ridotte e, tra queste, ancor meno sono le aree destinate alle coltivazioni a rotazione (cereali e foraggere). D'altra parte l'importanza delle coltivazioni per le specie di piccola selvaggina (Galliformi e Lagomorfi) è stata evidenziata da moltissime ricerche scientifiche su questo argomento. Si ritiene, perciò, che sia della massima importanza intervenire all'interno delle zone protette, coltivando i terreni attualmente abbandonati e ripristinando così, almeno parzialmente, le condizioni di diversità ambientale e di produttività primaria del territorio che hanno favorito lo sviluppo delle popolazioni di piccola selvaggina fino alla metà di questo secolo. In particolare dovranno essere coltivati, tra i cereali, frumento ed orzo e, tra le foraggere, erba medica e trifoglio. Occorre inoltre che i metodi di lavorazione siano quelli tradizionali con arature, semina, concimazioni e i tempi di raccolta siano programmati in modo da non causare perdite di nidi, uova e giovani nati. Per quanto riguarda i cereali, dopo la mietitura, le stoppie dovranno essere lasciate fino al momento della nuova aratura e della successiva semina; gli appezzamenti coltivati a foraggere, dovranno essere periodicamente tagliati per garantire una buona qualità di foraggio per le lepri.

Nella zona montana il problema principale è quello dell'invasione dei pascoli abbandonati, o in cui il carico di bestiame si è ridotto nel tempo, da parte di cespugli, prima, e poi delle essenze forestali. Questa situazione che si aggrava col passare degli anni riduce fortemente l'idoneità per la Coturnice, il Gallo forcello e anche per la Lepre bianca. Nelle aree protette destinate a queste specie, quindi, occorre intervenire con sfalci di pascoli ai limiti delle fasce boscate e cespugliate e possibilmente con incentivi per il riutilizzo dei pascoli col bestiame.

### **2.1.4) Catture**

Il prelievo tramite cattura può essere effettuato solamente all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura ed ha come scopo il trasferimento degli individui catturati ad altre zone sia per ripopolamento sia per reintroduzione. E' di fondamentale importanza che le catture vengano fatte solamente quando le popolazioni sono sviluppate a tal punto da non risentire dell'asportazione di un certo numero di animali. Per questo motivo non è possibile o, comunque, può risultare fortemente negativo, programmare catture senza avere a disposizione i dati dei censimenti.

Sia la decisione se effettuare o no catture sia l'entità di queste debbono dipendere strettamente dai risultati dei censimenti. In particolare il prelievo non deve mai superare l'incremento utile annuo dato dalla differenza tra incremento annuo e mortalità invernale.

E' altrettanto importante che le catture vengano effettuate in modo da non agire sulla popolazione riproduttiva. Per questo motivo è bene che l'attività di cattura sia prevista sempre all'inizio del periodo invernale e che termini al massimo alla fine del mese di gennaio.

Così facendo verranno catturati, presumibilmente, buona parte degli individui in sovrappiù della popolazione, quelli cioè che in ogni caso si perderebbero prima dell'inizio della stagione riproduttiva.

I metodi di cattura utilizzabili dipendono dalla specie e dalle caratteristiche delle zone in cui si opera. In generale per i Galliformi è bene utilizzare delle gabbie trappola a nassa previo adeguato foraggiamento. Per le lepri il metodo che dà i migliori risultati è quello della cattura con reti a tremaglio nelle quali gli animali vengono spinti dai battitori. Per gli ungulati esistono vari metodi tra cui i "corral" di cattura o le trappole (chiusini) validi per caprioli e cinghiali.

### 2.1.5) Vigilanza

L'attività di vigilanza è uno degli interventi di routine più importanti della gestione delle zone protette. Se la vigilanza non è efficace tutti gli altri interventi vengono vanificati. Considerata l'estensione notevole che la maggior parte delle zone protette deve avere e il numero non elevato di queste l'organizzazione più efficace potrebbe prevedere un numero variabile da 1 a 2 guardie fisse per ogni zona protetta con l'eventualità di affidare anche 2 o 3 zone di piccole dimensioni ad una coppia di guardie.

Le guardie devono essere completamente responsabili di quanto avviene nella zona protetta loro assegnata e devono occuparsi della programmazione e dell'attuazione di tutti gli interventi gestionali previsti.

<b>Quadro riassuntivo degli interventi ordinari nelle zone protette</b>
<p><b>CENSIMENTI:</b>  <i>Servono per conoscere lo status della popolazione e valutare gli interventi gestionali più adatti</i>  <i>Nelle ZRC servono per valutare la possibilità di prelievo</i>  <i>Vanno effettuati 2 censimenti annuali in periodo pre e post riproduttivo</i>  <i>I censimenti devono essere progettato e condotti da esperti in collaborazione con i cacciatori</i></p>
<p><b>FORAGGIAMENTI:</b>  <i>Vanno effettuati, ove necessario, foraggiamenti invernali soprattutto nelle ZRC e nelle oasi di protezione</i></p>
<p><b>MIGLIORAMENTI AMBIENTALI:</b>  <i>In pianura: ricostituire zone a vegetazione naturale, filari si siepi tra gli appezzamenti, lasciare all'interno dei campi strisce nelle quali non effettuare il raccolto</i>  <i>In collina: soprattutto all'interno di zone protette coltivare i terreni abbandonati. Da preferire il frumento e l'orzo, l'erba medica e il trifoglio coltivati con metodi di lavorazione tradizionali</i>  <i>In montagna: Sfalcio dei pascoli ai limiti delle fasce boscate e incentivi per il riutilizzo dei pascoli col bestiame.</i></p>
<p><b>CATTURE:</b>  <i>Le catture vanno effettuate esclusivamente nelle ZRC, solo dopo lo svolgimento di censimenti che accertino il corretto sviluppo della popolazione. Il prelievo non dovrà essere superiore all'incremento utile annuo e non dovrà agire sulla popolazione riproduttiva.</i></p>
<p><b>VIGILANZA:</b> <i>1-2 guardie fisse dipendenti dall'Amministrazione Provinciale per ogni zona protetta, in collaborazione, se necessario, con guardie venatorie volontarie, guardie ecologiche e guardie degli ATC e dei CA.</i></p>

## 2.2) Interventi straordinari

### 2.2.1) Controllo numerico di specie dannose

Con l'istituzione di zone protette, siano esse Zone di Ripopolamento e Cattura o Oasi di Protezione, possono verificarsi vere e proprie esplosioni numeriche di specie che esulano dagli obiettivi di protezione e che ad alte densità causano notevoli danni, soprattutto alle attività agricole. Alcune specie inoltre possono avere un'influenza negativa su altre che si vogliono salvaguardare. Questi improvvisi incrementi sono causati dalla cessazione di ogni tipo di attività venatoria e dallo spostamento e concentrazione degli animali all'interno delle zone protette dove non sono disturbati. Il fenomeno può essere tanto più grave quanto più estese sono le zone protette. Una specie per la quale sono state verificate queste modalità di occupazione e colonizzazione degli ambiti protetti è il Cinghiale che allo stesso tempo è quella che ha il maggior impatto sulle attività agricole e che può entrare in forte competizione con specie più sensibili come il Capriolo.

Per questi motivi, qualora si sia accertato attraverso i censimenti un innalzamento dei livelli delle popolazioni, è bene intervenire, con prelievi mirati, per prevenire l'esplosione numerica della specie. Tale tipo di intervento può essere anche effettuato in base alle richieste degli agricoltori, quando vengano accertati reali e consistenti danneggiamenti alle coltivazioni.

Le operazioni di prelievo dovrebbero essere effettuate avendo cura di causare il minimo disturbo possibile alle altre specie di selvaggina; per questo motivo sarebbe preferibile utilizzare, al posto delle battute con cani da seguita, l'abbattimento da postazioni fisse (altane) localizzate in siti di consueta frequentazione da parte dei cinghiali e dove, in più, gli animali vengono attirati, nei periodi di scarsità alimentare, con appositi foraggiamenti.

Gli abbattimenti dovrebbero essere condotti principalmente dalle guardie dell'Amministrazione Provinciale, eventualmente coadiuvate dai cacciatori dei CA e degli ATC interessati da ogni zona protetta. La scelta degli animali da abbattere dovrà inoltre rispondere, oltre alla necessità di riduzione numerica, anche a criteri selettivi per non incorrere in problemi di destrutturazione delle popolazioni.

### **2.2.2) Immissioni**

Considerata l'attuale situazione delle popolazioni delle specie di selvaggina più interessanti la Starna e la Coturnice, è opportuno che nelle zone protette idonee alle due specie vengano effettuate immissioni aventi come scopo il rapido raggiungimento di densità e consistenze tali da garantire la costituzione di nuclei autosufficienti e al riparo dal pericolo di estinzione. Infatti, sia per la Starna sia per la Coturnice le consistenze, nelle zone dove attualmente le specie sono presenti, sono molto ridotte e tali da far considerare in pericolo i piccoli nuclei che ancora si riproducono. In più in molte delle zone proposte, pur essendo il territorio idoneo, le specie non sono presenti per effetto di una eccessiva pressione venatoria.

In questi casi è opportuno programmare immissioni per un periodo di 3-4 anni con nuclei di animali di sicura provenienza e di dimensioni tali da garantire il superamento della mortalità da ambientamento a un numero di individui sufficiente a garantire una rapida costituzione di popolazioni stabili e autoriproducentesi.

Nel caso della Lepre invece si ritiene che non siano necessarie immissioni perché la specie, seppure a densità bassissime, è presente praticamente ovunque e considerato il suo elevato potenziale riproduttivo (incrementi superiori al 100% nella maggior parte degli ambienti idonei) può aumentare rapidamente, in regime di protezione assoluta, gli effettivi delle popolazioni, fino ad arrivare in pochi anni a densità in equilibrio con la capacità portante del territorio.

### **2.2.3) Strutture di ambientamento**

La costruzione di strutture di ambientamento (voliere, recinti, ecc.) è un supporto assolutamente necessario per garantire il successo delle immissioni, attraverso una riduzione della mortalità da ambientamento e della dispersione, cui tipicamente vanno incontro gli animali immessi in zone a loro sconosciute.

Queste strutture vanno costruite e posizionate sotto la guida di esperti in modo che rispondano a tutti i requisiti di sicurezza, efficienza ed economicità. Le strutture di ambientamento vanno inoltre

sorvegliate strettamente dal personale di vigilanza destinato alla zona protetta in modo da prevenire atti di bracconaggio e vandalismo e distruzioni dovute a cani e gatti randagi.

#### **2.2.4) Ricerca scientifica**

Una delle principali attività da promuovere all'interno degli ambiti protetti è la ricerca scientifica sulla selvaggina. L'acquisizione di conoscenze sulla biologia della selvaggina è ancora più importante in Italia dove vi è una notevole carenza di tale tipo di studi. La ricerca scientifica dovrebbe essere indirizzata ad argomenti di tipo autoecologico e sinecologico per fornire una base oggettiva alle attività gestionali.

Gli studi da privilegiare dovrebbero essere quelli inerenti la dinamica di popolazione, le preferenze di habitat, la competizione tra specie coesistenti e i rapporti prede-predatori. Le zone protette, specie se di buona estensione, permettono di avere a disposizione territori di studio dove viene eliminata una delle più importanti e non quantificabili variabili che incidono sulle popolazioni di selvaggina: la caccia. Inoltre nelle zone protette è possibile avere il fondamentale supporto del personale di vigilanza che direttamente può raccogliere in modo continuativo una serie di dati molto utili nelle fasi di approfondimento delle ricerche.

#### **Quadro riassuntivo degli interventi straordinari nelle zone protette**

##### **CONTROLLO NUMERICO DI SPECIE DANNOSE:**

*Prelievi mirati per prevenire esplosioni numeriche di specie che causano danni (cinghiale). Gli abbattimenti andrebbero effettuati da postazioni fisse per arrecare il minor disturbo possibile alle altre specie, e saranno condotti dalle guardie dell'Amministrazione Provinciale coadiuvate dai cacciatori.*

##### **IMMISSIONI::**

*Immissioni di Starna e Coturnice in zone protette idonee alla presenza delle specie, per un periodo di 3-4 anni.*

*Per la lepre non sono necessarie immissioni*

##### **STRUTTURE D'AMBIENTAMENTO:**

*Sono necessarie per garantire il successo delle immissioni. Vanno attentamente vigilate..*

##### **RICERCA SCIENTIFICA:**

*Necessarie per acquisire dati sulla selvaggina (c'è ancora carenza d'informazioni) soprattutto dati riguardanti la dinamica di popolazione, l'uso dell'habitat e i rapporti interspecifici.*